



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 65 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 02 LUGLIO 2008.**

**OGGETTO: COMUNE DI MOLFETTA C/ COOP. ESTENSE – APPELLO AL C.D.S.
AVVERSO ORDINANZA N. 273/2008, CON LA QUALE IL TAR PUGLIA,
BARI HA ACCOLTO L'ISTANZA DI SOSPENSIVA CORRELATA AL
RICORSO N. 582/2008 - NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **08 luglio 2008** al **23 luglio 2008**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con ricorso n. 582/2008, notificato a questo Ente in data 11.04.2008 e proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari, la Coop. Estense - Ipercoop, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Mario Zucchelli (proprietaria e gestore di un ipermercato compreso nel centro commerciale “Gran Shopping Mongolfiera” chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
 - dell’ordinanza sindacale 31.01.2008 n. 6061, nella parte in cui dispone che: “gli esercizi commerciali per la vendita al minuto del settore alimentare hanno la facoltà di deroga alla chiusura domenicale solo ed esclusivamente per il 02.03.2008 per il rispetto della normativa di comparto”;
 - dell’ordinanza sindacale 03.01.2008 n. 304;
 - del procedimento verbale di illecito amministrativo 09.03.2008 della Polizia Municipale, Settore Polizia amministrativa e annonaria;
 - di tutti gli atti, presupposti connessi e comunque dipendenti;
- la II Sezione del TAR adito, con ordinanza n. 273/2008, ha accolto la domanda incidentale e, per l’effetto, ha sospeso in parte qua i provvedimenti impugnati, nel senso di ammettere la Coop. Estense a fruire dell’apertura domenicale secondo il calendario già fissato; con missiva prot. n. 29471 del 26.05.2008, di tanto hanno reso edotta la P.A. i difensori dell’Ente, Avv.ti Carlo Tangari e Rossella Chieffi (giusta determinazione dirigenziale n. 54 del 30.04.2008);
- Ritenuto necessario proporre appello avverso la prefata ordinanza TAR n. 273/2008 dinanzi al C.d.S., al fine di far valere le ragioni del Comune stesso, anche alla stregua della circostanza che il TAR ha fatto valere una norma di legge (la L.R 7 maggio 2008 n. 5) sopravvenuta rispetto alle ordinanze sindacali impuginate e, quindi, ad esse inapplicabili;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL., l’assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell’Ente, ai sensi dell’art. 50 del T.U. n. 267/2000;
- Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le

abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);
- Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG. e Commercio, responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi in appello dinanzi al C.d.S. avverso l'ordinanza TAR correlata al giudizio instaurato dalla Coop. Estense, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale del 30.06.2008 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente, nella persona dell'Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, abilitato alle magistrature superiori,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 273/2008, resa dalla II Sez. del TAR Puglia – Bari, correlata al ric. n. 582/2008 proposto dalla Coop. Estense, meglio descritto in premessa.
- 3) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150.
- 4) Di demandare al Rappresentante Legale dell'Ente la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

Il Dirigente Settore AA.GG. e Commercio
Dott. Enzo Roberto Tangari
